



# **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI MARANO**

Premesso che:

- è necessario regolamentare la disciplina, la gestione e la fornitura dell'acqua potabile nel rispetto delle più recenti normative;
- il Comune di Marano gestisce in economia diretta il servizio di distribuzione dell'acqua potabile ai sensi della L. 2578/25;
- il Comune di Marano ha attuato un piano di risanamento per il recupero dei corrispettivi inerenti la fornitura d'acqua potabile per gli anni 2000/2007 compreso;

Considerato che:

- è obiettivo delle normative vigenti tendere al massimo risparmio ed al miglior utilizzo delle risorse idriche privilegiando l'uso delle acque potabili per il consumo umano;
- con delibera CC. N. del dicembre 2005 è stato approvato il Regolamento del Servizio Acquedotto nel quale veniva previsto che l'anno 2006 segnava la completa eliminazione del "minimo impegnato" a favore di corrispettivi per il reale consumato;
- una precisa, sistematica ed allineata attività di lettura dei consumi con relativa fatturazione è quindi auspicabile già dai primi mesi del 2008;

Ravvisata quindi la necessità di disciplinare il servizio acquedotto in coerenza con i dettami normativi e partire dal 2008 con l'allineamento del periodo lettura/fatturazione, indipendentemente da ogni e qualsiasi altro atto deliberativo destinato a risanare e recuperare il pregresso, si emana il seguente documento intitolato "Regolamento del Servizio Acquedotto" composto da n.39 articoli suddivisi in n. 7 Titoli come di seguito elencati.

Il regolamento contiene anche i seguenti documenti allegati:

- tabella suddivisione categorie utenti;
- tabella tariffe fornitura ed altri servizi;

## **CAPO I Principi Generali**

### **Art. 1 Regolamento**

Le prescrizioni tecniche ed amministrative generali per la gestione del Servizio Acquedotto del Comune di Marano di Napoli, sono stabilite nel presente "Regolamento del Servizio Acquedotto".

### **Art. 2 Definizioni**

In questo documento, si intende per:

- **Acqua potabile:** acqua con caratteristiche tali da poter essere classificata "potabile" e perciò destinabile all'uso umano.
- **Allacciamento:** condotta idrica destinata ad alimentare uno o più utenti e derivata dalla condotta principale comunale.
- **Carta del servizio idrico:** documento del gestore e di ogni altro ente o azienda interessata al servizio acquedotto, che si prefigge il miglioramento della qualità dei servizi forniti e del rapporto con l'utenza assicurandone la partecipazione e l'accesso all'informazione. Ai requisiti minimi indicati nella Carta del servizio Idrico del Comune di Marano di Napoli, si adeguano gli enti e le aziende che in qualunque modo partecipano al servizio acquedotto comunale.
- **Contatore:** strumento per la lettura del consumo d'acqua del tipo analogico o digitale avente i requisiti indicati nelle norme di legge
- **Contratto:** documento essenziale sottoscritto da chiunque, avente i requisiti, usufruisca o intenda usufruire del servizio acquedotto comunale, impegnandosi al rispetto del presente Regolamento.

- Gestore: l'Ente Comunale, o qualsiasi altra azienda pubblica o privata da esso indicato, che gestisce il servizio distribuzione, fornitura, raccolta e depurazione acque sia globalmente o solo per parti di esso.
- Livelli tariffari: suddivisione della tariffa relativa alla fornitura di acqua potabile per uso domestico, secondo un'articolazione che prevede:
  - tariffa agevolata per i consumi domestici essenziali (CDE);
  - tariffa base per i consumi oltre il CDE e fino ad un limite stabilito nel Regolamento;
  - tariffa eccedenza per i consumi eccedenti quelli massimi della tariffa base secondo una o più fasce di consumo e con importi maggiorati progressivamente.
- Minimo Impegnato: Quantità di acqua contrattualmente impegnata che l'utente è tenuto a pagare anche se il consumo reale misurato risultasse inferiore a quello contrattualizzato.
- Punto di consegna: viene normalmente individuato nel contatore. Costituisce in ogni caso il limite tra la proprietà pubblica e quella privata ovvero tra la rete di distribuzione pubblica e le condotte ad essa allacciate che alimentano l'utente.
- Quota fissa (ex nolo contatore): importo fisso che ogni singolo utente corrisponde al gestore indipendentemente dalla presenza del contatore o del contratto. Per singolo utente si intende anche coloro facenti parte di un complesso condominiale dotato di unico contatore.
- . Quota variabile: variazione dell'importo dei diversi livelli tariffari applicata proporzionalmente ad ogni singolo utente qualora la sola quota fissa non consenta l'isoricavo del costo di esercizio del servizio idrico.
- Tariffa: corrispettivo che l'utente versa al gestore per usufruire del servizio di fornitura, depurazione e smaltimento dell'acqua. La tariffa è commisurata al costo globale del servizio erogato secondo i criteri ed i parametri stabiliti nel Regolamento e nelle norme di settore.
- Tipologia di utenza: classificazione dell'utenza in rapporto alla effettiva destinazione d'uso dell'acqua fornita. Si possono distinguere cinque macro categorie così suddivise.
  - Utenze civili ovvero utenze domestiche e di comunità con loro pertinenze;
  - Utenze non domestiche ovvero scuole, negozi, uffici, ristoranti e simili;
  - Utenze industriali ovvero aziende artigiane, industriali, edilizie e simili;
  - Utenze agricole ovvero utenti che utilizzano l'acqua ai fini dell'irrigazione;
  - Utenze speciali ovvero bocche antincendio e fontane pubbliche.
- Utente: utente singolo o collettività, ditta o ente pubblico, anche se non residente, che utilizza il servizio idrico comunale. L'utente è normalmente il titolare del contratto di fornitura.
- Volume consumato: quantità d'acqua consumata riferita ad un determinato periodo temporale.

### **Art. 3 Prescrizioni generali per l'accesso al servizio acquedotto comunale**

Il Comune, ovvero il gestore, concede a chiunque ne abbia titolo e ne faccia regolare richiesta, l'allacciamento all'acquedotto comunale per la fornitura di acqua potabile. Qualora esistano le condizioni tecniche, possono essere erogate altresì, forniture di acqua non potabile destinate ad usi diversi da quello umano.

La fornitura di acqua potabile viene erogata attraverso l'allacciamento autorizzato alla rete idrica comunale nei limiti delle potenzialità esistenti ed alla pressione di rete.

In caso di necessità ovvero per cause di forza maggiore o per manutenzione della rete idrica comunale, il gestore può interrompere temporaneamente l'erogazione della fornitura nei limiti e con le modalità previste nella Carta del Servizio Idrico Comunale dando, quando possibile, opportuna e preventiva informazione alla cittadinanza interessata.

Gli utenti sono tenuti a prendere tutte le precauzioni per evitare danni diretti a persone o cose connessi all'interruzione della fornitura d'acqua. Gli utenti non potranno reclamare alcuna indennizzo o riduzione della quota fissa corrisposta.

#### **Art. 4 Tipologie delle forniture d'acqua**

Le forniture d'acqua sono continue o temporanee.

Sono continue le forniture per le utenze stabili civili e industriali.

Sono temporanee le forniture per cantieri, manifestazioni e simili impianti a carattere saltuario.

La fornitura di acqua per uso agricolo, escluso l'irrigazione, viene concessa previa presentazione del relativo certificato di esercizio dell'attività rilasciato dalla Camera di Commercio, sempre che sussistano le condizioni tecniche e che le risorse idriche per l'uso umano risultino sufficienti essendo ritenuto prioritario.

#### **Art. 5 Erogazione del servizio di fornitura acqua potabile**

La fornitura di acqua potabile è di norma effettuata a deflusso libero e misurata da apposito contatore.

Sono ammesse forniture a forfait con o senza contatore nei casi di usi occasionali e di durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari e simili) o in casi eccezionali.

L'utente non può cedere ad altri, neppure in parte, l'acqua concessa a meno di esplicita autorizzazione del gestore.

Con la sottoscrizione del contratto di fornitura, il contatore, nuovo o esistente, viene appositamente sigillato dal personale del gestore all'atto dell'installazione o presa in carico. Il gestore ne curerà la manutenzione ordinaria e straordinaria.

#### **Art. 6 Modalità di erogazione della fornitura d'acqua potabile**

La fornitura di acqua potabile viene concessa previa sottoscrizione di apposito contratto tra il gestore ed il richiedente (utente), persona fisica o giuridica.

L'intestatario del contratto di fornitura gode di tutti i diritti e risponde degli obblighi derivanti previsti nel presente Regolamento, sia di ordine tecnico che economico.

Con la sottoscrizione del contratto, il gestore garantisce la fornitura fino al punto di consegna secondo le prescrizioni tecniche definite dalle norme di settore e dalla Carta del Servizio Idrico. L'utente è autorizzato al solo allaccio alla condotta comunale e restano a suo carico tutti gli oneri tecnici, amministrativi ed economici necessari all'esatta esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni dell'ufficio tecnico del gestore.

#### **Art. 7 Prelievi irregolari o abusivi**

Viene di norma considerata irregolare la fornitura di acqua potabile in assenza di uno specifico contratto valido. L'utente riconosciuto irregolare che comunque pagava i corrispettivi dovuti, viene formalmente invitato alla sottoscrizione del contratto nei successivi 30gg. a pena della sospensione dell'erogazione.

Viene anche considerata irregolare la fornitura d'acqua, pur in presenza di contratto e contatore e con destinazione d'uso come prevista, qualora l'utente ometta o interrompa ingiustificatamente il pagamento dei corrispettivi dovuti.

Vengono considerati abusivi i prelievi d'acqua in assenza di contatore, o a monte del contatore oppure a valle del contatore ma con destinazione d'uso diversa da quella stabilita nel contratto o non consentito o in contrasto con il Regolamento.

I prelievi abusivi ma per usi consentiti dal Regolamento potranno essere regolarizzati con il pagamento di una penale di 250 (duecentocinquanta) euro e dei corrispettivi mancati, calcolati sul consumo attuale misurato nell'arco temporale di sei mesi.

Persistendo la mancata stipula del contratto o una irregolarità accertata nella fornitura dell'acqua, all'utente inadempiente inutilmente invitato alla regolarizzazione, verrà sospesa l'erogazione della fornitura e denunciato alle autorità giudiziarie.

## **CAPO II** **Indicazioni Tecniche**

### **Art. 8 Punto di consegna**

Il gestore garantisce per ogni utenza la fornitura di acqua potabile fino al punto di consegna.

In base alle tipologie di utenze, sono previsti differenti punti di consegna.

- a) Per le utenze singole o condominiali, anche se prive di contratto, con contatore ubicato al limite tra la proprietà pubblica e quella privata, il punto di consegna è rappresentato dallo stesso contatore.
- b) Per le utenze singole collocate nell'ambito di complessi, edifici o condomini serviti da uno (o più) allaccio alla condotta principale comunale, e che siano già dotate di contatori singoli ubicati nelle singole unità immobiliari o nell'ambito del complesso, condominio, edificio, il punto di consegna è rappresentato dal (dai) contatore generale se esistente e sempre che questi sia posto tra il limite della proprietà pubblica e quella privata.  
In mancanza del contatore generale, il limite di cui sopra definisce il punto di consegna.
- c) Per le utenze raggruppate o condominiali servite da una unica presa, già dotate di contatore generale e contatori singoli ubicati nelle singole unità abitative, che abbiano in atto una fornitura d'acqua con misurazione tramite contatore generale e che si trasformino in utenze singole, vale come punto di consegna dell'acqua quanto già definito al precedente punto b).  
Il Comune (gestore) rimane esonerato da qualsiasi responsabilità per i tratti di tubazione e di impianto idrico compresi tra ogni utenza singola ed il punto di consegna dell'acqua.

### **Art. 9 Contatore – ubicazione**

Negli edifici di nuova costruzione, dovranno essere installati contatori per ogni singola unità abitativa, fermo restando le altre disposizioni previste nel presente Regolamento per quanto attiene l'ubicazione degli stessi.

La stessa norma si applica anche agli edifici oggetto di interventi di ristrutturazione estesi a tutto il complesso, salvo i casi in cui non sia tecnicamente possibile.

I contatori ad uso promiscuo già esistenti (per fornitura acqua sia a nuclei familiari che ad attività produttive) dovranno essere progressivamente regolarizzati tenendo distinti gli usi domestici dagli altri usi.

I contatori sono collocati nel luogo più idoneo concordato con l'utente ed il Servizio acquedotto del Comune.

Di norma sono collocati in vano chiuso posto al limite della proprietà privata, in posizione rialzata rispetto al piano di scorrimento delle acque meteoriche e facilmente ispezionabile e leggibile.

In casi particolari, ove ciò non sia tecnicamente possibile, il contatore può essere collocato in apposito pozzetto sul suolo pubblico o in altro luogo idoneo e comunque di facile accesso al personale del Servizio acquedotto del Comune.

Nel caso di impiego di contatori idonei alla telelettura, l'utente deve anche provvedere a suo carico, alla predisposizione corretta delle connessioni di alimentazione elettrica e trasporto dati.

Le bocche antincendio non provviste di contatore sono sigillate e bollate dal Comune. I sigilli potranno essere rimossi solo in caso di incendio, ma l'utente dovrà darne immediata comunicazione al Servizio acquedotto del Comune, con dichiarazione scritta del Comando dei Vigili del Fuoco.

Il Servizio acquedotto del Comune provvederà al ripristino dei sigilli.

#### **Art. 10 Contatore – variazioni**

Il Servizio Acquedotto, in base ai dati comunicati dall'utente e dall'eventuale sopralluogo tecnico preliminare alla stipula del contratto, determina il diametro della diramazione e del contatore in relazione al consumo massimo richiesto dall'utente ed entro i limiti della potenzialità dei propri impianti.

In caso di apparecchio già esistente, qualora non ritenuti adeguati al consumo ne può disporre d'Ufficio la sostituzione dandone comunicazione all'utente per il recupero delle spese quando previsto.

L'utente può inoltrare istanza motivata per la sostituzione o spostamento del contatore installato con un nuovo contatore di calibro diverso; il Servizio Acquedotto del Comune esprimerà parere tecnico anche in considerazione delle potenzialità della rete in quel punto ed in caso positivo procederà alla sostituzione del contatore previo pagamento delle spese previste dalle tariffe in vigore.

Per motivate esigenze tecniche o perché l'ubicazione del contatore rende difficoltose le attività di lettura e verifica, il Servizio acquedotto del Comune potrà provvedere d'ufficio allo spostamento del contatore dandone preventiva comunicazione all'utente, che dovrà comunque provvedere a sue spese all'eventuale modifica degli impianti privati ed al pagamento degli altri costi previsti dal presente Regolamento.

#### **Art. 11 Contatore – Conservazione e verifiche**

L'utente è considerato consegnatario del contatore e dei relativi accessori posti all'interno del vano chiuso di alloggiamento ed è tenuto a provvedere con la diligenza del buon padre di famiglia affinché le suddette apparecchiature ed il tratto di allacciamento posto sulla sua proprietà siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti; salvo prova contraria, l'utente è pertanto responsabile di qualunque manomissione o danneggiamento al contatore ed ai suddetti accessori.

Qualora il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'utente, verrà sostituito a cura e a spese del gestore; la sostituzione del contatore sarà effettuata previo appuntamento alla presenza dell'utente o di un suo incaricato che prenderà in consegna il nuovo contatore e presenzierà alla lettura finale del vecchio.

Il gestore si riserva di provvedere d'ufficio se, alla data concordata, l'utente o chi per esso, non sia presente.

Qualsiasi operazione sugli allacciamenti, sui raccordi e sul contatore è vietata all'utente. Ogni manomissione o danneggiamento, ivi inclusa la manomissione dei sigilli e delle piombature apposte al contatore ed ai raccordi, comporterà da parte dell'utente, il pagamento delle opere necessarie al ripristino dello stato di funzionamento, il pagamento delle penali previste dal presente Regolamento e le spese di intervento tecnico nonché la sospensione immediata del servizio per la verifica dei danni tecnici ed economici subiti.

In caso di furto del contatore l'utente è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Servizio Acquedotto del Comune che provvederà al suo ripristino, previa riscossione delle spese del nuovo contatore e dell'intervento tecnico per l'installazione nonché della penale prevista dal presente Regolamento applicabile quando sia evidente negligenza o incuria dell'utente.

Il gestore può procedere in qualsiasi momento, all'ispezione ed alla verifica del contatore e degli impianti interni per controllarne le condizioni e la regolarità di funzionamento, e il rispetto dei termini contrattuali.

Irregolarità o mantenimento dell'impianto in difformità degli obblighi contrattuali, saranno segnalati all'utente che ha l'obbligo di provvedere alla regolarizzazione nei successivi 30 giorni a pena della sospensione del servizio.

In caso di opposizione alle ispezioni e verifiche, il Servizio acquedotto del Comune può provvedere alla sospensione dell'erogazione dell'acqua fino all'effettuazione delle verifiche di cui sopra e comunque fermi restando tutti gli obblighi contrattuali a carico dell'utente.

L'erogazione dell'acqua verrà ripristinata entro il termine di 24 ore nel caso di rinuncia all'opposizione.

## **Art. 12 Verifiche funzionali del contatore**

In seguito alla stipula del contratto il Servizio Acquedotto del Comune effettuerà un intervento tecnico presso l'utenza contrattualizzata per l'installazione di un nuovo contatore o per la presa in carico di un contatore esistente, previa verifica del buon funzionamento dello stesso.

Il gestore, in caso di anomalie di funzionamento desumibili sia dalle condizioni dell'apparecchio, sempre che non sia palesemente da sostituire, sia da incongruenza notevole tra i consumi rilevati e la fornitura contrattualizzata, può effettuare la verifica funzionale del contatore.

La prova sarà effettuata previo appuntamento, sul posto o in officina alla presenza dell'utente stesso o di un suo delegato secondo le modalità di cui al precedente articolo.

In caso di funzionamento regolare le spese tecniche resteranno a carico del gestore. Si riterranno esatte le misurazioni del contatore qualora l'errore sia contenuto entro il limite del 5% in più o in meno.

Nel caso si riscontri un errore di misura superiore al 5% in più o in meno, il contatore verrà immediatamente sostituito a spese dell'utente secondo le tariffe stabilite in questo Regolamento. Fermo restante quanto previsto nell'art.11 c. 2, sono addebitati i soli costi dell'apparecchio contatore.

Il titolare del contratto di fornitura che riscontri l'addebito di consumi anomali, entro 60 giorni dalla data della fattura o del sollecito di pagamento, può richiedere al gestore la prova di regolare funzionalità del proprio contatore.

La prova sarà effettuata previo appuntamento, sul posto o in officina alla presenza dell'utente stesso o di un suo delegato secondo le modalità di cui al precedente articolo. Qualora l'interessato non presenzi all'appuntamento con i tecnici per lo svolgimento delle prove, la richiesta verrà annullata.

In caso di contatore regolarmente funzionante le spese di verifica, secondo le tariffe in vigore, saranno a carico dell'utente e gli verranno addebitate nella bolletta del periodo successivo a quello di effettuazione della prova.

Nel caso di errore di misura superiore al 5% in più o in meno, il contatore verrà immediatamente sostituito a spese del gestore, e si provvederà all'annullamento e ricalcolo della ultima fattura emessa.

## **Art. 13 Impianti – Proprietà e manutenzione**

Le tubazioni di adduzione dell'acquedotto comunale, i dispositivi di controllo e misura, e tutte le opere necessarie alla distribuzione ed all'allacciamento con la rete idrica principale (pubblica), contatore compreso, sono provviste, eseguite e mantenute dal Comune, che ne rimane unico proprietario e ne può disporre a seconda delle proprie esigenze tecniche nell'interesse pubblico.

E' fatto divieto a chiunque di collegare direttamente le diramazioni proprie o dell'allacciamento alla rete idrica ad apparecchi aspiranti ed eseguire collegamenti o attività che possano causare il riflusso nella rete dell'acquedotto di sostanze estranee o comunque di acqua non potabile secondo le normative vigenti.

## **Art. 14 Impianti – Nuovi allacciamenti**

Le tubazioni di adduzione dell'acquedotto comunale si ritengono idealmente poste al centro della strada comunale.

Tutte le opere occorrenti per portare l'acqua da dette tubazioni di adduzione sino al contatore, saranno a carico dell'utente in base alle tariffe in vigore.

Qualora la strada comunale sia priva di tubazioni, su richiesta dei frontisti questa verrà canalizzata a carico del Comune.

Gli allacciamenti dalla tubazione comunale stradale ai singoli edifici saranno completamente a carico dei frontisti sulla base delle tariffe in vigore.

Qualora vi siano richieste di canalizzare con l'acquedotto strade private, il Servizio acquedotto del Comune può esaminare la eventuale possibilità di intervento sulla base di una relazione tecnica dell'U.T. comunale.

Le tubazioni posate saranno di proprietà del Comune, che provvederà al loro mantenimento operando liberamente anche su sede stradale privata.

Laddove le tubazioni di adduzione siano già esistenti, e per l'attivazione della nuova utenza sia sufficiente la posa in opera o riattivazione del solo contatore, saranno posti a carico dell'utente le sole spese relative a tale intervento in base alle tariffe in vigore.

### **CAPO III**

#### **Contratti di fornitura e modalità di gestione**

##### **Art. 15 Titolarità del contratto di fornitura**

Nel caso di utenza singola, il contratto per la fornitura d'acqua deve essere esclusivamente intestato al proprietario dell'immobile entro il quale avviene l'utilizzo oppure alla persona, fisica o giuridica, che detiene o occupa a qualsiasi titolo l'immobile per il quale viene richiesta la fornitura. In questo secondo caso dovrà essere prodotta copia del contratto di locazione o documento attestante il diritto alla occupazione o detenzione.

Nel caso di utenze raggruppate, il contratto di fornitura deve essere intestato al Condominio indicando come riferimento la persona dell'amministratore pro tempore, ove esista e se a tal fine autorizzato.

Qualora non esista un Condominio costituito o l'amministratore di condominio non abbia ottenuto la necessaria autorizzazione, il contratto viene intestato a persona munita di apposita delega rilasciata dai proprietari degli immobili o dalle persone, fisiche o giuridiche, che detengono o occupano a qualsiasi titolo gli immobili entro i quali avverrà l'utilizzo, i quali risponderanno comunque in solido con l'intestatario del contratto per tutti per gli obblighi contrattuali nascenti.

Per la trasformazione da utenze condominiali (o utenze multiple) ad utenze singole, l'amministratore pro tempore (o il titolare del contratto di utenza multipla), insieme all'apposita istanza con i dati anagrafici di tutti i condomini richiedenti, dovrà produrre verbale di assemblea condominiale (autorizzazione degli altri fruitori) in cui sia approvata la trasformazione dell'utenza con la maggioranza prevista dalla legge (o da tutti i fruitori in caso di utenza multipla).

In ogni caso resta in vigore a tutti gli effetti il contratto per utenza condominiale (multipla) fino a che tutte le utenze singole afferenti al condominio (alla utenza multipla) non abbiano sottoscritto il nuovo contratto di utenza singola. Ciascun singolo condomino potrà sottoscrivere il contratto per fornitura singola solo dopo che l'amministratore del condominio avrà prodotto l'istanza sopra citata secondo le modalità previste dal Servizio Acquedotto Comunale.

Nel caso di Enti giuridici il contratto dovrà essere firmato dal legale rappresentante o da persona allo scopo delegata, allegando la documentazione formale richiesta dal presente Regolamento.

Nel caso di richiesta di erogazione temporanea, il contratto può essere intestato al titolare della licenza o della concessione edilizia previa presentazione della documentazione che ne attesti il diritto nonché delle licenze o abilitazioni valide.

Le forniture di acqua per uso produttivo di cui alle attività i cui scarichi sono regolati dalla Legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da regolamenti, devono essere intestate alle persone fisiche o giuridiche che di fatto esercitano l'attività per la quale viene richiesta la concessione.

Qualsiasi variazione nella titolarità dell'utenza dovrà essere comunicata al Comune, al fine di poter procedere alla stipula del contratto con il nuovo soggetto che abbia la titolarità o la disponibilità dell'utenza.

In caso di omessa comunicazione della variazione predetta, risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia il nuovo titolare che il precedente utente.

## **Art. 16 Stipula del contratto di fornitura**

Per la stipula di un nuovo contratto di fornitura il richiedente che ne abbia i requisiti, dovrà controfirmare il modulo di contratto predisposto dal Servizio Acquedotto tenendo conto delle informazioni fornite dall'utente ed allegare tutta la eventuale documentazione occorrente.

Nel caso fossero necessarie opere di allacciamento alla rete idrica, il Servizio Acquedotto del Comune per il tramite del Servizio Tecnico Comunale, effettuerà un sopralluogo preliminare al fine di valutare gli interventi tecnici necessari e quantificarne i relativi costi che saranno trasmessi al richiedente.

Per le richieste di allacciamento riferite ad edifici ancora allo stato di progetto, deve essere presentata la planimetria, in scala 1: 2000, della zona nella quale sorgerà la nuova costruzione dalla quale risulti la esatta ubicazione della futura costruzione ed una pianta del fabbricato da edificare, in scala non inferiore ad 1: 100, dalla quale sia possibile l'esatta ubicazione dell'allacciamento richiesto; tali elaborati potranno essere forniti anche su supporto informatico in formato dwg o dxf.

Oltre ai costi preliminari di stipula, il richiedente deve provvedere al versamento anticipato del "deposito cauzionale" calcolato moltiplicando il 25% della quantità annua scelta dall'utente (come minimo impegnato oppure della quantità d'acqua massima prevista alla particolare categoria assegnata) per la tariffa base in vigore escludendo qualsiasi agevolazione ulteriore.

## **Art. 17 Contratto di fornitura – validità**

Ogni singola erogazione è subordinata alla validità del contratto di fornitura.

La sottoscrizione del contratto non costituisce impegno per il gestore; questi, a seguito della sottoscrizione del modulo contrattuale ed all'incasso dei versamenti iniziali, provvederà, quando necessario, alle preliminari valutazioni tecniche per la definizione di un complessivo preventivo spese da presentare al richiedente.

Costituisce invece impegno per il titolare del contratto al versamento del deposito cauzionale, al pagamento delle spese di stipula contrattuale e delle spese per la installazione o presa in carico del contatore anche preliminarmente alla eventuale definitiva stesura del complessivo preventivo spese.

Il contratto di fornitura idrica si intenderà automaticamente validamente stipulato, cioè definitivo ed impegnativo anche per il gestore, solo dopo l'incasso degli importi pagati dal titolare della fornitura d'acqua riferiti oltre alle spese di stipula contrattuale, deposito cauzionale, intervento di installazione di un nuovo contatore o presa in carico di un contatore esistente, anche di tutte le spese indicate nel preventivo elaborato dall'ufficio comunale per i costi di realizzazione delle opere di allacciamento.

## **Art. 18 Contratto di fornitura - decorrenza, durata, risoluzione**

I contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento seguono la disciplina prevista dallo stesso.

I contratti già esistenti che dovessero risultare anche parzialmente incompatibili con le indicazioni del presente Regolamento, si intenderanno automaticamente conformati alle disposizioni contenute nel Regolamento.

In tutti i casi in cui l'automatica conformità del contratto incompatibile risultasse dannosa all'utente, quest'ultimo potrà sottoscrivere il nuovo contratto presso il gestore senza alcun costo a meno dei corrispettivi eventualmente mancanti o carenti. (cfr. art. 19 u.c.)

L'ente comunale (gestore) promuove ogni possibile azione per il risanamento dei contratti progressi presumibilmente non conformi dando ampia diffusione a tale iniziativa.

I contratti hanno decorrenza dalla data della loro stipula sempre che l'utente provveda al pagamento di tutti gli oneri anticipati richiesti.

Qualora il sottoscrittore già usufruiva del servizio acquedotto comunale, deve indicarne la data di inizio di utilizzo.

Il computo dei consumi decorre dal giorno in cui la fruizione della fornitura idrica viene resa formalmente disponibile all'utente.

Il contratto ha durata annuale con scadenza al 31 Dicembre di ciascun anno. La prima scadenza coincide comunque con il 31 Dicembre dell'anno nel corso del quale il contratto viene stipulato. Il contratto s'intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta scritta da parte del titolare del contratto.

In caso di cessazione dell'utenza, il titolare del contratto deve richiedere per iscritto al gestore la risoluzione anticipata del contratto e comunicare sotto propria responsabilità, il dato relativo alla lettura dei consumi rilevato al momento della cessazione; deve anche consentire al gestore le eventuali verifiche sul consumo riferito e sullo stato del contatore.

I contratti possono essere risolti per morosità ovvero per inosservanza da parte dell'utente delle norme contenute nel presente Regolamento, che prevedono espressamente la possibile rescissione contrattuale.

A seguito della sospensione della fornitura per una delle motivazioni previste, qualora l'utente non provveda alla regolarizzazione ed al pagamento di tutte le somme dovute nei tempi previsti e non richieda la riattivazione del servizio, il contratto si intenderà automaticamente risolto per cui il deposito cauzionale verrà immediatamente incamerato e verranno attivate le procedure coattive per il recupero del credito.

In tutti i casi di rescissione del contratto il gestore procederà alla rimozione del contatore.

### **Art. 19 Contratti di fornitura – Modifiche e subentri**

Nel caso di morte del titolare del contratto, gli eredi sono tenuti a provvedere all'eventuale subentro nel contratto di fornitura. Gli eredi del titolare del contratto sono responsabili, a norma di legge, verso il Comune di tutte le somme ad esso dovute dal titolare deceduto e sono tenuti al pagamento delle stesse.

Il nuovo Amministratore di condominio o di società subentra automaticamente al predecessore titolare del contratto di fornitura acqua ma è tenuto alla presentazione del verbale assembleare di nomina.

Le modifiche al contratto esistente dei soli dati inerenti la residenza e domiciliazione vengono effettuate su richiesta del titolare senza oneri. Nel caso di cambiamento di indirizzo nell'ambito del Comune, si pagano solo i costi di stipula della voltura senza deposito cauzionale.

Le modifiche alla categoria già assegnata, oppure del quantitativo del minimo impegnato, vanno richieste con motivazione al gestore entro il 20 settembre di ogni anno e verranno applicate solo dal successivo anno idrico.

Tali variazioni, anche se richieste in sede di revisione del contratto ai fini della conformità al presente Regolamento, comportano il pagamento di modesti contributi caricati sulla fatturazione annuale.

### **Art. 20 Contratti di fornitura – indicazioni**

Il modulo contrattuale dovrà essere sottoscritto dalle parti, con data certa, in presenza del funzionario comunale addetto, o di soggetto esterno autorizzato.

Il modulo contrattuale deve contenere la chiara indicazione almeno delle seguenti voci:

Generalità del richiedente sia intestatario che delegato, residenza, identificativi catastali dell'immobile servito, estremi di concessioni, autorizzazioni, iscrizione camera commercio o altro valido titolo per l'esercizio dell'attività esercitata se trattasi di società o ente diverso, estremi della registrazione del contratto di fitto qualora affittuario, indirizzo del punto di consegna qualora diverso da quello del richiedente, indirizzo di recapito delle fatture e altre comunicazioni, matricola del contatore, tipologia utenza ed esatta classificazione con l'indicazione del minimo impegnato quando previsto, importi versati e loro causale con relativi bollettini in originale, eventuali agevolazioni concesse e loro causale, eventuale indicazione degli estremi del sopralluogo tecnico effettuato, l'effettiva presenza dell'immissione in fogna, portata nel punto di consegna. Inoltre dovrà riportare, anche in forma ridotta, gli art. 6,7,11,13,16,17,18,19,20,22,23,24,25,27 del presente Regolamento che l'utente espressamente dovrà accettare.

L'incompleta o inesatta stipula del contratto segnalata all'utente e non regolarizzata nei successivi 30 giorni, può comportare la risoluzione del contratto.

Al modulo contrattuale depositato presso il Servizio Acquedotto comunale, vanno allegati i verbali di sopralluogo tecnico ed altre eventuali verifiche effettuate per consentire in ogni momento l'esame di congruità tecnico/economica della fornitura concessa.

L'utente può richiedere copia integrale del presente Regolamento corrispondendo i soli costi per la produzione di esso.

## **Art. 21 Contratti temporanei**

I contratti temporanei sono stipulati esclusivamente per le forniture temporanee.

Si applicano ai contratti temporanei, per quanto compatibili, le disposizioni relative ai contratti per le forniture continue.

Alla stipula del contratto, il richiedente comunica la quantità d'acqua che ritiene di consumare nel periodo di fornitura richiesto; il quantitativo d'acqua comunicato, congruo per l'attività che si intende esercitare, costituisce minimo impegnato secondo la definizione del presente Regolamento.

Per questa tipologia di fornitura, la concessione non potrà essere superiore ad un anno. Può essere ammesso il rinnovo su richiesta motivata dell'interessato.

I contratti temporanei saranno stipulati alle seguenti particolari condizioni:

l'acqua sarà misurata da "idrante a contatore" installato dal gestore a spese del richiedente;

il richiedente oltre alle dichiarazioni e documentazioni previste per le forniture continue dovrà trasmettere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ed all'attività per la quale richiede la fornitura;

il richiedente dovrà, inoltre, presentare autorizzazione allo scarico rilasciata dalla A.S.L. competente.

## **Capo IV**

### **Utenze - Letture – Tariffe - Fatturazione**

#### **Art. 22 Tipologie utenze**

Secondo l'effettivo impiego della risorsa idrica così come comunicato dal richiedente, il servizio Acquedotto assegna una tipologia di utenza scelta tra quelle indicate nel precedente art. 2.

La tipologia scelta determina i parametri tariffari applicati pertanto è facoltà del gestore eseguire in ogni tempo accertamenti per verificarne l'esattezza.

Per ogni tipologia di utenza possono esistere una o più categorie che differenziano l'effettivo impiego della risorsa idrica oltre che, ove previsto, il quantitativo minimo di fornitura concesso che verrà fatturato anche se non consumato.

#### **Art. 23 Utenze domestiche**

Per le sole utenze civili uso domestico, in applicazione dell'avvenuta abolizione del minimo impegnato, le diverse categorie si riferiscono al numero di persone servite dal contratto di fornitura desunte dai dati forniti dall'ufficio anagrafe del Comune ed assegna un corrispondente consumo complessivo d'acqua annuale.

La tabella "Categorie utenze domestiche" nell'allegato 1) riporta tali suddivisioni con il quantitativo della quantità d'acqua intesa come fornitura per il CDE (consumo domestico essenziale) e quella base.

#### **Art. 24 Utenze non domestiche**

Per le altre utenze non domestiche, continua ad applicarsi il cosiddetto minimo impegnato. Il richiedente all'atto della sottoscrizione verrà inserito in una determinata tipologia e categoria secondo quanto da lui stesso dichiarato e documentato salvo eventuali verifiche da parte del Servizio Acquedotto Comunale.

La quantità di acqua intesa come minimo impegnato ha un valore minimo ed un valore massimo per consentire al richiedente la scelta più appropriata del consumo prevedibile pur rimanendo in una fascia di consumo preassegnata.

La tabella "Categorie utenze non domestiche" nell'allegato 2), riporta le differenti suddivisioni con il quantitativo della quantità d'acqua intesa come minimo impegnato.

## **Art. 25 Lettura del consumo**

Si precisa che la fornitura regolare ed autorizzata può avvenire solo in presenza di un contratto di fornitura e del contatore, secondo quanto indicato nei precedenti articoli.

Per ogni tipologia di utenza, il gestore provvede ad effettuare, previo avviso, la lettura periodica del contatore segnalando contestualmente qualsiasi anomalia. La lettura viene effettuata dal gestore in presenza dell'interessato diretto o di altra persona delegata che firmerà l'avvenuta misurazione ottenendone copia esplicativa.

Nei casi di contatori raggruppati, contatori condominiali, o simile, il gestore potrà rilasciare all'incaricato delegato un unico documento riportante le singole misurazioni.

In presenza di un unico contatore sul punto di consegna dal quale sono poi ripartite le utenze con o senza propri contatori, il gestore effettua la sola misura del contatore principale.

Qualora la lettura risultasse possibile anche in assenza del richiedente o altro delegato, il gestore appone etichetta identificativa recante in modo indelebile la data della lettura.

L'utente può effettuare l'autolettura del contatore e comunicarne i valori nei tempi e nei modi che il gestore renderà pubblico. La lettura comunicata sarà trascritta su apposito registro (cartaceo o informatico) e verrà considerata ai fini del calcolo dei consumi riferiti al periodo di interesse.

L'autolettura è un servizio offerto gratuitamente.

L'impossibilità del gestore di effettuare le letture effettive programmate per la reiterata assenza dell'utente o per altre cause a lui imputabili, comporta la notifica all'utente del preavviso di sospensione della fornitura idrica attuabile se nei successivi 30 giorni permane l'impossibilità di effettuare la lettura.

## **Art. 26 Periodicità delle letture**

Il gestore effettuerà almeno una lettura effettiva (o tentativo di lettura) per ciascun anno solare.

L'utente, anche se si avvale regolarmente dell'autolettura, ha l'obbligo di permettere al personale del gestore di effettuare una rilevazione effettiva della lettura almeno una volta all'anno.

In caso di assenza dell'utente, di un delegato e comunque in tutti i casi in cui esista l'impossibilità per il gestore di effettuare la preannunciata rilevazione dei consumi effettivi riportati dal contatore, verrà contestualmente rilasciata una apposita cartolina di "autolettura" e redatta una segnalazione interna del gestore.

L'utente compila a propria cura la cartolina di autolettura e la spedisce al gestore; l'affrancatura è a carico del gestore.

La mancata restituzione da parte dell'utente della cartolina di autolettura con l'indicazione corretta dei consumi comporterà l'addebito in acconto per il periodo a cui la rilevazione è riferita di un consumo medio pro die uguale al consumo medio pro die dell'utenza rilevato dalle due ultime letture effettive, se esistenti, o delle due letture effettive successive.

Qualora, per cause addebitabili all'utente, l'impossibilità di effettuare la lettura effettiva del contatore si protrae per due anni consecutivi, il gestore, a mezzo raccomandata con ricevuta RR sollecita la disponibilità dell'utente a consentire l'accesso al contatore. Se, per un periodo di 30 giorni dalla data di ricezione della suddetta Raccomandata RR o dalla data di restituzione della stessa per compiuta giacenza presso gli Uffici postali a causa del mancato ritiro della stessa da parte dell'utente, dovesse perdurare l'impossibilità di effettuare la lettura effettiva del contatore, il Servizio acquedotto del Comune potrà sospendere la fornitura dell'acqua secondo le modalità riportate nell'art. 25.

## **Art. 27 Tariffe del servizio di fornitura idrica**

Per le solo utenze domestiche, le tariffe del servizio di fornitura idrica (escluso il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue) applicate sono suddivise in quattro livelli così identificati:

- a. tariffa agevolata riferita al CDE (consumo domestico essenziale) per una quantità annua di m.c. 10 per persona, fino ad un massimo di 100 m.c.;
- b. tariffa base riferita ai consumi oltre il CDE e fino alla quantità indicata nella tabella "Tariffe utenze Domestiche" nell'allegato 1; le fasce delle tariffe domestiche sono obbligatoriamente

assegnate in base ai componenti del nucleo familiare anagrafato; per le utenze domestiche collettive e condominiali si terrà conto dei nuclei familiari che compongono l'utenza.

- c. Tariffa eccedenza 1 riferita ai consumi oltre la tariffa base e fino alla quantità indicata nella tabella "Tariffe utenze Domestiche" nell'allegato 1;
- d. Tariffa eccedenza 2 riferita ai consumi oltre la quantità massima ammessa nella tariffa eccedenza 1.

Per tutte le altre utenze non domestiche, le tariffe applicate sono così suddivise:

- a. Tariffa base riferita al consumo minimo impegnato contrattualizzato.
- b. Tariffa eccedenza 1, riferita ai consumi oltre il minimo impegnato e fino alla quantità indicata nella tabella "Tariffe Utenze non Domestiche – Tipologie e Categorie" nell'allegato 2.
- c. Tariffa eccedenza 2 riferita ai consumi oltre la quantità massima ammessa nella tariffa eccedenza 1.
- d. Le bocche antincendio pagano un diritto annuale forfetario di euro 100,00 oltre l'eventuale consumo effettivo calcolato alla tariffa stabilita per il CDE. L'acqua prelevata dalle bocche antincendio deve essere esclusivamente destinata ad uso antincendio; ogni utilizzo difforme verrà perseguito penalmente.

## **Art. 28 Tariffe – Agevolazioni**

Sarà possibile prevedere delle agevolazioni sarà portato a termine il censimento delle utenze idriche.

## **Art. 29 Tariffe – deliberazione ed applicazione**

Il Comune approva ogni anno le tariffe del Servizio Acquedotto Comunale entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Entro tale data vengono altresì determinati i corrispettivi per gli altri servizi connessi quali ad esempio: sopralluoghi, allacciamenti, verifiche, penalità ecc. Le nuove tariffe verranno applicate a partire dal 1 gennaio del successivo anno solare. In caso di invarianza sono riconfermati quelle dell'anno precedente.

Con la sottoscrizione del contratto di fornitura, l'utente accetta che le tariffe applicate per il servizio di fornitura idrica saranno determinate di anno in anno dal Consiglio Comunale con le modalità elencate nel presente Regolamento.

Gli uffici comunali (gestore) provvederanno alla pubblicazione delle tariffe con le modalità ed i tempi indicate nelle norme e direttive nazionali di settore.

Le tariffe costituiscono il corrispettivo del servizio di fornitura idrica costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua ad uso civile, di fognatura e depurazione delle acque reflue.

Le tariffe sono determinate tenendo conto della qualità della risorsa idrica, dei costi di gestione del servizio, delle opere e degli investimenti consentiti.

Le tariffe sono determinate con l'obiettivo dell'isoricavo prevedendo eventuali aumenti nei limiti delle leggi vigenti e con le modalità da queste previste.

Per la determinazione delle tariffe per fognatura e depurazione, si tiene conto che il volume di acqua scaricato è sempre pari al volume d'acqua fornito, prelevato o comunque accumulato.

La quota fissa è determinata secondo le indicazioni previste nella delibera CIPE n.131 del 19/12/2002 e successive modificazioni eventuali.

## **Art. 30 Fatturazione – Contenuti**

La fattura è il documento fiscale a mezzo del quale il gestore chiede il pagamento del corrispettivo per la fornitura richiesta.

La fattura dovrà presentare in forma chiara e comprensibile tutti i dati identificativi dell'utenza, la tipologia e categoria, il periodo di riferimento, il consumo totale e frazionato qualora esistessero

letture o autoletture intermedie, le tariffe applicate suddivise per livelli e la loro decorrenza, la quota fissa, specifica di quote in acconto o a conguaglio, canoni per la depurazione e fognatura, specifica di oneri diversi quali sopralluoghi, verifiche, penalità ecc., sconti eventuali, costi per la lettura effettiva/con cartolina del contatore, costi di spedizione fatture e altre comunicazioni; data di scadenza, provvedimenti in caso di ritardato pagamento.

Le fatture e qualsiasi altra comunicazione, sono inviate dal gestore a mezzo posta ordinaria, al luogo di residenza o di domicilio dichiarato in sede di stipula del contratto. Il contraente è obbligato a comunicare al gestore qualsiasi variazione dell'indirizzo di residenza o di domicilio a prescindere dalle variazioni comunicate al Servizio Anagrafe del Comune.

### **Art. 31 Fatturazione – Modalità**

Per ciascun contatore, in ogni anno solare, il gestore emetterà una sola fattura.

Il gestore in ogni anno solare, effettuerà almeno una rilevazione effettiva dei consumi promuovendo le autoletture intermedie.

Ciascuna fattura prevederà il pagamento in unica soluzione o due rate trimestrali per ogni anno idrico, mediante bollettino postale o altra modalità più conveniente per l'utente.

Non si procederà in alcun caso a fatturare più di due distinte annualità nelle stessa fattura.

La fatturazione per ciascun periodo di riferimento potrà essere ripartita in uno o più sottoperiodi di fatturazione che dovranno coprire l'intero periodo di fatturazione; ogni sottoperiodo la fatturazione potrà essere di tre tipologie :

- fatturazione a consumo effettivo, allorquando esistono due letture reali (effettive e/o in autolettura );
- fatturazione in acconto, allorquando non esiste la lettura finale del sottoperiodo di fatturazione e quindi si deve procedere ad una stima dei consumi salvo conguaglio nella successiva fatturazione;
- conguaglio di fatturazione che sarà generato per ogni sottoperiodo di fatturazione precedentemente fatturato in acconto ed a fronte del quale sia effettuata una fatturazione a consumo effettivo.

La fatturazione a consumo effettivo sarà effettuata per ciascun sottoperiodo di fatturazione con le modalità del pro-die, che sono di seguito enunciate:

- il consumo addebitato si ricava dalla differenza dei consumi rilevati tramite due letture reali (effettiva o in autolettura) che includono il sottoperiodo di fatturazione;
- si calcolerà successivamente il consumo effettivo medio pro die dividendo il consumo addebitato per il numero di giorni intercorrente tra le due letture reali;
- si procederà poi a calcolare il consumo effettivo del sottoperiodo di fatturazione moltiplicando il consumo effettivo medio pro die, per il numero di giorni di cui è costituito il sottoperiodo di fatturazione;
- l'importo da fatturare scaturisce dal prodotto del consumo effettivo nel sottoperiodo in esame suddiviso nei diversi livelli tariffari per le tariffe in vigore tenendo conto della categoria dell'utenza, degli sconti e di eventuali rimborsi per precedenti acconti.

La fatturazione in acconto sarà effettuata per un sottoperiodo di fatturazione con le medesime modalità del pro-die sopra esposte, ma prendendo a riferimento il consumo calcolato come differenza fra le due letture reali immediatamente antecedenti al sottoperiodo di fatturazione, se esistenti, oppure immediatamente posteriori al sottoperiodo di interesse. Tale sistema di fatturazione sarà applicato anche nei casi di prelievi abusivi regolarizzati che nei casi di malfunzionamento , danneggiamento o furto del contatore, o in tutti i casi in cui non è stato possibile effettuare le letture degli stessi.

### **Art. 32 Fatturazione – Riscossione**

La riscossione dei canoni idrici, depurazione, acque reflue e di quant'altro dovuto dall'utente per la fornitura idrica, potrà essere effettuata direttamente dal Comune, tramite il servizio Nazionale della Riscossione competente per ambito oppure, come previsto dall'art. 53 del D.Lgs 446/97 tramite un concessionario iscritto presso l'Albo tenuto dal Ministero delle Finanze e regolato dal D.M. 289/2000, a cui possono essere affidate in virtù del suddetto DM 289/2000 le attività di gestione e riscossione delle Entrate comunali.

In tal caso la Società affidataria della gestione e riscossione provvederà con proprio personale a tutte le attività previste dal contratto di affidamento rendicontando periodicamente all'ufficio comunale preposto ed interfacciandosi con esso per la gestione di pratiche da aggiornare/modificare.

Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro i termini e con le modalità indicati nelle fatture.

I pagamenti effettuati dagli utenti saranno imputati ai periodi indicati nelle ricevute di pagamento o, in mancanza, alla prioritaria copertura del periodo di fatturazione più vecchio che dovesse risultare ancora validamente esigibile.

### **Art. 33 Fatturazione – Morosità**

Al ritardato pagamento oltre il 60° giorno dalla scadenza indicata in fattura, si applicano gli interessi legali previsti.

In caso di mancato ed ingiustificato pagamento, decorsi 60 giorni dalla scadenza della ultima rata di pagamento indicata in fattura, il Servizio Acquedotto del Comune (gestore) provvederà a notificare all'utente un sollecito di pagamento con termine di ulteriore 15gg al quale, se con esito negativo, seguirà notifica di avviso di costituzione in mora con addebito degli interessi legali e delle spese di notifica computate in base a quanto previsto dalle normative vigenti e l'indicazione di un termine ultimo di pagamento. Trascorso tale termine senza che sia intervenuto il pagamento totale dell'importo dovuto, il Servizio acquedotto del Comune provvederà alla sospensione della fornitura e ad avviare i successivi procedimenti coattivi.

E' fatta salva la possibilità di sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi al contribuente. Per le utenze domestiche la sospensione dovrà essere autorizzata da espresso provvedimento del Sindaco.

Nel sollecito di pagamento e nell'avviso di costituzione in mora dovranno essere chiaramente riportate le penalità e sanzioni previste in caso di mancato pagamento nei termini.

In tutti i casi in cui venga presentata una formale, motivata e fondata contestazione agli importi fatturati, l'ufficio comunale può procedere alla momentanea interruzione del decorso dei termini di scadenza ed attivare un procedimento di confronto e verifica tendente al recupero parziale immediato almeno delle voci non contestate o convenute con l'utente posticipando le altre ulteriori verifiche che si dovessero rendere necessarie per la completa risoluzione del ricorso. In caso di accordo sul recupero almeno parziale degli importi addebitati, la sospensione del decorso dei termini di scadenza vale soltanto per la parte ancora in contenzioso mentre, per gli importi convenuti, il pagamento dovrà effettuarsi alle scadenze previste o stabilite dall'ufficio comunale in sede di accordo scritto con l'utente.

L'ufficio comunale provvederà all'annullamento delle fatture contestate ed emetterà nuove fatture in acconto nelle quali viene specificato il numero del procedimento di verifica al ricorso presentato dall'utente.

La verifica dei dati contestati deve concludersi nei successivi mesi 6 dalla data del ricorso formalizzato e discusso.

L'ufficio comunale informa l'utente delle verifiche espletate e delle deduzioni conseguenti definendo le correzioni che eventualmente ritiene necessarie. L'utente ancora in disaccordo, potrà agire a sua difesa con le modalità previste per legge.

## **Capo VI**

### **Disponibilità e risparmio della risorsa idrica – Qualità del servizio**

#### **Art. 34 Disponibilità della risorsa idrica**

L'uso della risorsa idrica è prioritario per il consumo umano.

L'ente comunale adotta tutte le misure tecniche e gestionali per la migliore ed equilibrata distribuzione della risorsa idrica assicurandone la qualità indicata nelle norme nazionali, la portata e la disponibilità attesa dall'utenza.

In caso di carente disponibilità o per le manutenzioni programmate, avvisa tempestivamente l'utenza e provvede ad una razionalizzazione della distribuzione.

#### **Art. 35 Risparmio idrico**

Il risparmio della risorsa idrica è conseguito mediante:

- il risanamento delle reti esistenti che evidenziano perdite rilevanti;
- l'installazione dei contatori individuali e differenziati per le varie attività produttive;
- gestione oculata della risorsa idrica, verifica costante delle portate nelle condotte di adduzione, equilibrata distribuzione dell'acqua.
- Campagne di sensibilizzazione al risparmio idrico e repressione dei prelievi irregolari o abusivi.

L'ente comunale adotta tutte le misure tecnologicamente avanzate idonee alla costante verifica delle portate, delle perdite, della distribuzione, della qualità dell'acqua distribuita.

Qualora rilevi che un'utenza abbia un consumo eccessivamente superiore a quanto definito in sede contrattuale e dalle categorie di appartenenza, provvede alle necessarie verifiche del corretto utilizzo della risorsa idrica e per le opportune azioni, anche a tutela dell'utenza stessa.

Utilizzi della risorsa idrica difforni da quanto previsto nel contratto possono comportare la sospensione della fornitura all'utente.

### **Art. 36 Contenimento dei costi**

L'ente comunale adotta tutti gli accorgimenti necessari al miglior contenimento dei costi del servizio acquedotto.

L'ente predispose una mappa particolareggiata delle condotte idriche e delle valvole di chiusura e derivazione con l'indicazione delle utenze servite, per consentire interventi tecnici mirati e rapidi. Mantiene un piano di manutenzione ordinaria specialmente nelle situazioni più deteriorate. Impiega meccanismi con manovra a distanza per la immediata interruzione di perdite improvvise. Gestisce il servizio acquedotto secondo criteri di efficacia ed efficienza promuovendo tutte le attività tese al miglior funzionamento del servizio offerto, al contenimento dei costi, alla regolarizzazione della utenza.

### **Art. 37 Qualità del servizio offerto**

Oltre alle adempienze occorrenti per la continua e regolare fornitura della risorsa idrica, l'ente comunale (gestore) adotta la "Carta del Servizio Idrico" dandone comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

La "Carta del Servizio Idrico" costituisce elemento integrativo nel contratto di fornitura, pertanto tutte le condizioni più favorevoli all'utenza contenute in essa si intendono sostitutive a quanto contenuto nel contratto stesso.

La "Carta del Servizio Idrico" si prefigge il miglioramento della qualità dei servizi forniti, la partecipazione dell'utente riconoscendogli il diritto di accesso alle informazioni e di giudizio sull'operato svolto dal fornitore, termini per reclami e modalità di correzioni, facilitazioni per utenze particolari, rimborsi in caso di mancato rispetto degli impegni contrattuali da parte del fornitore, livelli minimi dei servizi ecc. come indicati nel DPCM del 29/04/1999.

La "Carta del Servizio Idrico" è acclusa al presente Regolamento con numero di - revisione 01 - ed approvata con esso. Eventuali successive variazioni migliorative approvate dal Consiglio Comunale, non richiedono la riapprovazione dell'intero Regolamento che ne assorbe automaticamente l'ultima revisione.

## **Capo VII Disposizioni Finali**

### **Art. 38 Censimento delle utenze irregolari**

Al fine di portare a regime la gestione del servizio acquedotto, anche nel corso dell'anno 2008 saranno poste in essere una serie di iniziative atte a censire i prelievi abusivi, intesi nella eccezione ampia riportata nell'articolo 7.

Al fine di censire i prelievi abusivi potranno essere effettuate le seguenti attività .

a) Censimento dei prelievi e delle utenze effettuato sul territorio; le attività di censimento saranno opportunamente pubblicizzate con manifesti affissi nei luoghi di maggiore visibilità e con volantini distribuiti nei luoghi di maggiore frequentazione. Tutti hanno l'obbligo di favorire le attività di censimento consentendo l'accesso ai condomini o luoghi privati, alle proprie abitazioni o uffici al personale addetto al censimento che sarà appositamente autorizzato dal Comune e dotato di cartellini di riconoscimento.

Il rifiuto all'accesso comporterà l'intervento della polizia municipale e la irrogazione di una sanzione amministrativa di euro 100 (cento).

b) Notifica a mezzo di servizio postale anche privato o a mezzo messi notificatori, di questionari con richiesta d'informazioni a cittadini proprietari o occupanti di unità immobiliari site nel Comune di Marano. La risposta al questionario informativo è obbligatoria e la mancata o infedele risposta comporterà la irrogazione di una sanzione amministrativa di euro 100 (cento).

c) Invio di solleciti a regolarizzare i prelievi con la stipula di un contratto di fornitura rivolto a:

- tutti gli operatori economici che non risultano intestatari di contratti di utenza
- tutte le utenze con letture già effettuate ma tuttavia prive di contratto.

I prelievi abusivi, ma per usi consentiti dal Regolamento, saranno regolarizzati con il pagamento di una penale di 250 (duecentocinquanta) euro e dei corrispettivi mancati, calcolati sul consumo attuale misurato nell'arco temporale di sei mesi.

### **Art. 39 Efficacia del Regolamento**

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti coloro che utilizzano la risorsa idrica comunale. Entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2008, sostituisce ogni altra norma locale in materia e costituirà parte integrante di ogni contratto di fornitura di acqua, con le modalità qui enunciate, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto del titolare del contratto di averne copia integrale al solo costo di riproduzione.

Il presente Regolamento riguarda esclusivamente la gestione del Servizio Acquedotto comunale a partire dall'anno 2008 ed ha come obiettivo la regolarizzazione dei rapporti con l'utenza e del servizio fornito.

Tutte le azioni in atto o future destinate al recupero dei corrispettivi per il servizio di fornitura idrica degli anni precedenti e fino a dicembre 2007, non riguardano questo Regolamento.

**Le tariffe, le spese e le penali previste negli allegati seguenti potranno essere aggiornati annualmente dal Comune mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale, tenendo conto del costo del servizio e delle esigenze di bilancio.**

## ALLEGATO 1 CATEGORIE DI UTENZE DOMESTICHE, FASCE DI CONSUMO E TARIFFE

CATEGORIA	MC CONTRATTUALI	FASCIA AGEVOLATA 0,72 EURO A MC	FASCIA CONTRATTUALE 0,88 EURO A MC	I^ FASCIA ECCEDENZA 1,2 EURO A MC	II^ FASCIA ECCEDENZA 1,4 EURO A MC
UTENZE DOMESTICHE SENZA RESIDENTI O PERTINENZE	37	DA 0 A 10 MC	DA 11 A 37 MC	DA 38 A 44 MC	OLTRE 44 MC
UTENZE DOMESTICHE NUCLEO 1 PERSONA	73	DA 0 A 10 MC	DA 11 A 73 MC	DA 74 A 87 MC	OLTRE 87 MC
UTENZE DOMESTICHE NUCLEO 2 PERSONE	109	DA 0 A 20 MC	DA 21 A 109 MC	DA 110 A 131 MC	OLTRE 131 MC
UTENZE DOMESTICHE NUCLEO 3 PERSONE	146	DA 0 A 30 MC	DA 31 A 146 MC	DA 147 A 175 MC	OLTRE 175 MC
UTENZE DOMESTICHE NUCLEO 4 PERSONE	182	DA 0 A 40 MC	DA 41 A 182 MC	DA 183 A 218 MC	OLTRE 218 MC
UTENZE DOMESTICHE NUCLEO 5 PERSONE	219	DA 0 A 50 MC	DA 51 A 218 MC	DA 219 A 263 MC	OLTRE 263 MC
UTENZE DOMESTICHE NUCLEO 6 PERSONE	255	DA 0 A 60 MC	DA 61 A 255 MC	DA 256 A 306 MC	OLTRE 306 MC
UTENZE DOMESTICHE NUCLEO 7 PERSONE	292	DA 0 A 70 MC	DA 71 A 292 MC	DA 293 A 350 MC	OLTRE 350 MC
UTENZE DOMESTICHE NUCLEO 8 PERSONE	328	DA 0 A 80 MC	DA 81 A 328 MC	DA 329 A 394 MC	OLTRE 394 MC
UTENZE DOMESTICHE NUCLEO 9 PERSONE	365	DA 0 A 90 MC	DA 91 A 365 MC	DA 366 A 438 MC	OLTRE 438 MC
UTENZE DOMESTICHE NUCLEO 10 PERSONE E OLTRE	401	DA 0 A 100 MC	DA 101 A 401 MC	DA 402 A 481 MC	OLTRE 481 MC
CONDOMINI	400 MC MINIMO	MC EQUIVALENTI AGEVOLATI = NUMERO PERSONE*10	DA MC EQUIVALENTI AGEVOLATI A MC CONTRATTUALI	CONSUMO FINO A MC CONTRATTUALI + 20%	CONSUMO OLTRE IL 20% IN PIU' DEI MC CONTRATTUALI
UTENZE RAGGRUPPATE NON CONDOMINIALI	150 MC MINIMO	MC EQUIVALENTI FASCIA AGEVOLATA = NUMERO PERSONE*10	DA MC EQUIVALENTI FASCIA AGEVOLATA A MC CONTRATTUALI	FINO A MC CONTRATTUALI + 20%	CONSUMO OLTRE IL 20% DEI MC CONTRATTUALI

## ALLEGATO 2 CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE, FASCE DI CONSUMO E TARIFFE

CATEGORIA	MC CONTRATTUALI MINIMO IMPEGNATO	FASCIA CONTRATTUALE <b>0,88 EURO A MC</b>	I <sup>A</sup> FASCIA ECCEDENZA <b>1,2 EURO A MC</b>	II <sup>A</sup> FASCIA ECCEDENZA <b>1,4 EURO A MC</b>
DENTISTI, PARRUCCHIERI, LAVANDERIE, ROSTICCERIE, PASTICCERIE, GELATERIE , BAR, PESCHERIE, ANALISI CLINICHE, ALLEVAMENTI CONIGLI	182	DA 0 A 182 MC	DA 183 A 218 MC	OLTRE 218 MC
PASTA FRESCA, BACCALARI;CARROZZERIE ARROTINERIE, RADIATORISTI, CARBURATORISTI, FIORAI, GARAGE, PRODUZIONE VINI	255	DA 0 A 255 MC	DA 256 A 306 MC	OLTRE 306 MC
AUTOLAVAGGI,RISTORANTI,PIZZERIE	365	DA 0 A 365 MC	DA 366 A 438 MC	OLTRE 438 MC
MACELLERIE	109	DA 0 A 109 MC	DA 110 A 131 MC	OLTRE 131 MC
ALTRE UTENZE NON RESIDENZIALI	73	DA 0 A 73 MC	DA 74 A 87 MC	OLTRE 87 MC

- Bocche antincendio : diritto annuo forfetario pari a 100 euro

- Fornitura forfetaria di acqua (giostre, campeggi, feste, cantieri temporanei ecc. ) : 5 euro x giorno di fruizione della fornitura

L'importo riferito alla Quota fissa, a prescindere dalla categoria della utenza, sarà calcolato per ciascun sottoperiodo di fatturazione in base ai consumi fatturati (a consumo effettivo o in acconto) ed alle seguenti fasce e tariffe rapportate pro die al numero di giorni del sottoperiodo di consumo ( le fasce e le tariffe sottoriportate sono conformi alla deliberazione CIPE n. 131 del 19 /12/2002 moltiplicando per tre gli importi stabiliti dal provvedimento CIP n.45/74) :

FINO A 1.200 MC/ANNO	quota fissa = 8,3666 euro/anno
DA 1.201 A 6.000 MC/ANNO	quota fissa = 13,9443 euro/anno
DA 6.001 A 18.000 MC/ANNO	quota fissa = 37,1848 euro/anno
OLTRE 18.000 MC/ANNO	quota fissa = 73,3697 euro/anno

### ALLEGATO 3 SPESE VARIE A CARICO DEGLI UTENTI

VOCE	IMPORTO
DEPOSITO CAUZIONALE PER CIASCUNA UTENZA	pari ad 1/4 dell' importo annuo corrispondente al consumo agevolato della categoria di utenza
COSTI DI STIPULA NUOVI CONTRATTI, SUBENTRI E VOLTURE	25,82 EURO x unità immobiliare (max 250 euro per utenza)
SPESE DI STAMPA E SPEDIZIONE A MEZZO POSTA ORDINARIA	1,55 EURO x unità spedita
SPESE DI NOTIFICA FATTURE, AVVISI ED ATTI A MEZZO POSTA RACCOMANDATA RR O MESSO NOTIFICATORE	5,56 EURO x notifica
INTERVENTI DI INSTALLAZIONE CONTATORE	30 EURO x contatore installato
INTERVENTI DI VERIFICA FUNZIONAMENTO CONTATORE (solo in caso di contatore funzionante) 25 EURO x intervento	25 EURO x intervento
INTERVENTI DI CHIUSURA O RIATTIVAZIONE UTENZA PER MOROSITA' 30 EURO x intervento	30 EURO x intervento
SPESE DI LETTURA DEL CONTATORE	3,10 EURO x lettura
I COSTI DI REALIZZAZIONE DEGLI ALLACCI IDRICI	DETERMINATI SU PREVENTIVO DEL SERVIZIO TECNICO COSI' COME I COSTI DI SPOSTAMENTO DEI CONTATORI

### ALLEGATO 4 PENALI

VOCE	IMPORTO
FURTO O MANOMISSIONE DEI CONTATORI	250 EURO
DANNEGGIAMENTO DEI CONTATORI CON SIGILLO INTATTO	100 EURO

### ALLEGATO 5: SANZIONI AMMINISTRATIVE

VOCE	IMPORTO
PRELIEVO ABUSIVO	250 EURO
MANCATA O INFEDELE RISPOSTA A QUESTIONARI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO	100 EURO
RIPETUTO IMPEDIMENTO DA PARTE DELL'UTENTE A CONSENTIRE LA LETTURA CONTATORE	100 EURO